

## **SOSPENSIONE MUTUI PER EVENTI STRAORDINARI**

### **AVVISO**

Si avvisa che, ai sensi dell'**Ordinanza** della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile **n. 1078 del 13 marzo 2024** (G.U. n. 70 del 23.3.2024), è facoltà di tutti i clienti, come di seguito individuati, richiedere la sospensione delle rate dei mutui in conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il **territorio delle Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani**.

La facoltà di sospensione è rivolta ai soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici.

#### **Modalità di sospensione**

La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, pari al 26/02/2025 (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto).

È possibile optare per:

- **Sospensione dell'intera rata** - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
- **Sospensione della sola quota capitale** - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

#### **Condizioni**

La sospensione non comporterà alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti. Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d'interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).

**Le richieste devono essere presentate su apposita modulistica della Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.**

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il **22 maggio 2024**.